

BGer 1P.491/2005 vom 20. September 2005

Bundesgericht, 2005-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.491_2005

FR: TF 1P.491/2005 du 20 septembre 2005

IT: TF 1P.491/2005 del 20 settembre 2005

Regeste

procedimento penale (istanza di promozione dell'accusa) | Procedura penale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).

E. 1.2

Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, inoltrato contro una decisione cantonale di ultima istanza e fondato su una pretesa, ma tuttavia non meglio precisata violazione degli art. 9, 10, 29 Cost. e 6 CEDU, è in linea di principio ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG .

E. 1.3

Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè la richiesta di ordinare la riforma del giudizio impugnato "come a suo tempo richiesto", ossia come formulato nella sua denuncia, sono pertanto inammissibili (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii).

E. 1.4

Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid. 3c).

E. 2.1

Come noto al ricorrente (v. sentenza 1P.210/2005 del 28 aprile 2005 nei suoi confronti), quando l'ultima autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, segnatamente, in concreto, la mancata tempestività dell'istanza di promozione dell'accusa, inoltrata dopo il termine di dieci giorni dalla notifica del decreto di non luogo a procedere previsto dall' art. 186 cpv. 1 CPP /TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).

E. 2.2

Il ricorrente non si esprime del tutto sulla questione, decisiva, dell'accertata tardività della sua istanza, per cui il ricorso è inammissibile per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). La Corte cantonale ha in effetti stabilito che il contestato decreto, notificato al ricorrente per raccomandata il 2 novembre 2004 (e in seguito per lettera semplice) non è stato ritirato. Essa ha pertanto ritenuto che il termine di ricorso, come peraltro noto al ricorrente (sentenza 1P.232/2004 dell'11 maggio 2004 nei suoi confronti), iniziava a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta, per cui l'istanza, impostata il 26 novembre 2004, era tardiva e quindi irricevibile (DTF 127 I 31).

E. 2.3

Il ricorso sarebbe comunque inammissibile anche per un ulteriore motivo. Il ricorrente si limita in effetti a contestare nel merito la decisione della Corte cantonale, riproponendo le medesime censure sollevate con altri gravami, dichiarati inammissibili in data odierna per carenza di legittimazione dal Tribunale federale (cause 1P.488, 489 e 490/2004 cui, per brevità, si rinvia). La stessa conclusione varrebbe anche per il ricorso in esame.

E. 3

La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

E. 3.1

Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

E. 3.2

Le spese processuali, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria dovendo essere respinta perché il ricorso non aveva manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 4

Comunicazione al ricorrente e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 20 settembre 2005 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.